IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LXII - Serie V - Vol. IX - Fasc. VIII - Agosto 1937

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

Motu-proprio. — *Quaedam causae civiles, quae personas Aulae Pontificiae respiciunt, competentiae subjciuntur Commissionis die XXI mensis septembris anni MCMXXXII istitutae* (1).

PIUS PP. XI

A parziale scioglimento della riserva della pienezza dei poteri, da Noi fatta con l'articolo 2 della Nostra Legge fondamentale della Città del Vaticano, 7 giugno 1929, n. 1, Noi di certa scienza e Motu-proprio disponiamo e stabiliamo che le cause civili di natura patrimoniale ed economica, concernenti la Nostra Corte, comprese le Guardie Nobile, Svizzera e Palatina, siano giudicate dalla Commissione per le cause civili di competenza del Foro Ecclesiastico, istituita con il Nostro Motu-proprio del 21 settembre 1932.

E ciò abbiamo stabilito e stabiliamo, nonostante qualunque cosa in contrario, anche se degna di speciale menzione.

Dato a Roma, presso San Pietro in Vaticano, addì venti del mese di febbraio, l'anno millenovecentotrentasette, sedicesimo del Nostro Pontificato.

PIUS PP. XI

(1) « A. A. S. », vol. XXIX, n. 3, 18 marzo 1937, pag. 49.

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione del S. Offizio. (1)

I.

Decretum. — *De novis cultus seu devotionis formis non introducendis deque inolitis in re abusibus tollendis.*

Iam olim Sacrosancta Tridentina Synodus (Sess. XXV, *De invocat., venerat. et reliquiis Sanctorum et sacris imaginibus*), praemissa declaratione de legitimitate cultus Sanctorum et usus eorum imaginum ad beneficia a Deo impetranda, solemniter monebat, ut, si quos forte in has sanctas et salutares observationes abusus irrepere vel irrepsisse comperissent, solerter curarent Episcopi eos prorsus aboleri, ita ut nullae falsi dogmatis imagines et rudibus periculosi erroris occasionem praebentes statuerentur; omnis superstitio in Sanctorum invocatione et imaginum sacro usu tolleretur; omnis turpis quaestus eliminaretur; ac nihil demum inordinatum aut praepostere et tumultuarie accommodatum, nihil profanum nihilque inhonestum appareret.

Hisce praescriptionibus inhaerentes, officio non defuerunt Romani Pontifices eas, data occasione, ad memoriam identidem revocandi earumque plenam observantiam inculcandi. Ex his praesertim sanctae recordationis Pius Pp. IX, per Decretum S. Officii latum die 13 ian. anno 1875, suprema Sua auctoritate, mandavit « monendos esse scriptores qui ingenia sua acuunt super argumentis quae novitatem sapiunt ac, sub pietatis specie, insuetos cultus titulos etiam per ephemerides promovere student, ut ab eorum proposito desistant ac perpendant periculum, quod subest, pertrahendi fideles in errorem etiam circa Fidei dogmata et ansam praebendi religionis osoribus ad detrahendum puritati doctrinae catholicae ac verae pietati ».

Haec autem in Codicem Iuris Canonici, iisdem pene verbis, canonibus praesertim 1259, 1261 et 1279 demum relata, novissime confirmata sunt.

Dolendum tamen est tot tamque gravibus Supremae Auctoritatis Ecclesiasticae monitionibus atque iniunctionibus non plene hucusque obtemperatum esse. Quin immo neminem iam latet novas huiusmodi cultus et devotionis formas, nonnunquam ridiculas, plerumque

(1) « A. A. S. », vol. XXIX, n. 9, 3 luglio 1937, pag. 304.

aliarum similium iam legitime statutarum inutilem imitationem vel etiam contaminationem, his potissimum postremis temporibus, pluribus in locis, acatholicis maxime mirantibus acriterque obtrectantibus, in die multiplicari atque inter fideles latius propagari.

Iterum igitur iterumque Suprema haec Congregatio Sancti Officii, Fidei morumque puritati atque integritati tutandae praeposita, de expresso mandato Ss.mi D. N. Pii divina Providentia Pp. XI, Sacrorum Antistitum, ubique orbis catholici animarum curam gerentium, zelum ac pastoralem sollicitudinem, onerata eorum conscientia, vehementer excitat, ut strictissimam tandem aliquando memoratarum monitionum atque iniunctionum observantiam urgeant, abusus qui iam irrepserint firmiter abolendo et ne novi irrepant diligentissime cavendo.

Quae quidem idem Sanctissimus Dominus Noster in solita audientia E. P. D. Adsessori die 20 labentis mensis maii impertita, in omnibus et singulis adprobare et confirmare dignatus est, praesensque Decretum publicari iussit.

Datum Romae ex Aedibus Sancti Officii, die 26 maii anno 1937.

I. Venturi, *Supremae S. Congr. S. Officii Notarius.*

II.

Decretum. — *Circa can. 1127 Codicis Iuris Canonici.*

In plenario conventu huius Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii, habito Feria IV, die 5 maii 1937, propositis dubiis:

1. Utrum in matrimonio contracto a duobus acatholicis dubie baptizatis, in casu dubii insolubilis circa Baptismum, possit permitti alterutri parti ad Fidem conversae usus Privilegii Paulini vi can. 1127 Codicis Iuris Canonici?

2. Utrum in matrimonio contracto inter partem non baptizatam et partem acatholicam dubie baptizatam, in casu dubii insolubilis de Baptismo, possint Ordinarii alterutri parti ad Fidem Catholicam conversae permittere usum Privilegii Paulini vi can. 1127?

E.mi ac Rev.mi Patres D.ni Cardinales Fidei morumque integritati tutandae praepositi, omnibus mature perpensis, respondendum decreverunt:

Ad 1. Negative.

Ad 2. Recurrendum ad S. Officium in singulis casibus.

Hanc vero Em.orum Patrum resolutionem, in audientia E. P. D. Adsessori S. Officii die 13 eiusdem mensis et anni impertita, Ss.mus

D. N. Pius Divina Providentia Papa XI adprobare et Suprema Sua Auctoritate confirmare dignatus est, ac publici iuris fieri iussit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 10 iunii 1937.

I. Venturi, *Supremae S. Congr. S. Officii Notarius.*

III.

Decretum. — *Damnatur liber cui titulus « Il razzismo », auctore G. Cogni. — Feria IV, die 9 iunii 1937.*

In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii E.mi ac Rev.mi Domini Cardinales rebus fidei ac morum tutandis praepositi, audito RR. DD. Consultorum voto, damnarunt atque in indicem librorum prohibitorum inserendum mandarunt librum qui inscribitur:

G. Cogni, *Il razzismo,* Milano-Parigi, 1937.

Et sequenti Feria V, die 10 eiusdem mensis et anni, Ss.mus D. N. D. Pius Divina Providentia Pp. XI, in solita audientia Exc.mo P. D. Adsessori Sancti Officii impertita, relatam Sibi Em.orum Patrum resolutionem adprobavit, confirmavit et publicari iussit.

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 19 iunii 1937.

I. Venturi, *Supr. S. Congr. S. Officii Notarius.*

Sacra Congregazione del Concilio. (1)

I.

Dioecesis *T.* — *Praecedentiae. - Die 13 aprilis 1935.*

Facti species. — In quodam oppido dioecesis *T.* duae extabant Confraternitates, quarum una anno 1831, altera vero anno 1835 erecta fuit. Harum prima, quippe erectione prior, de iure habuit praecedentiam, quam etiam de facto exercuit super secundam.

Quum vero haec postrema per Breve apostolicum diei 6 septembris 1870 in Archiconfraternitatem evecta sit « cum omnibus et singulis praerogativis, iuribus et honoribus solitis et consuetis..., et cum iure aggregandi alias eiusdem nominis atque instituti in dioecesi *T.*

(1) « A. A. S. », vol. XXIX, n. 2, 20 febbraio 1937, pag. 33 seg.

dumtaxat existentes », ex tunc sibi etiam competere praecedentiae ius contendit. At semper restitit prima Confraternitas, defendens suum ius antea pacifice possessum.

Quapropter ad ulteriores praecidendas concertationes inter easdem Sodalitates ab Sacra Congregatione quaesitum fuit, cuinam in casu ius praecedentiae competat.

Disceptatio. — Iuxta Codicem I. C. « inter pias laicorum Associationes ordo praecedentiae est qui sequitur: 1° Tertii Ordines; 2° Archiconfraternitates; 3° Confraternitates » (can. 701, § 1, n. 1-3). Excipitur Confraternitas Ss.mi Sacramenti, quae in processionibus theophoricis praecedit ipsis Archiconfraternitatibus, non autem Tertiis Ordinibus. Quod principium non novum esse videtur, si cum iurisprudentia anteriori comparatur. Nam S. C. Rituum in una *Lucerina* diei 25 septembris 1875, n. 3381, statuit ut praecedentia agnosceretur, et quidem a die expeditionis litterarum apostolicarum evectionis ad gradum Archisodalitatis computanda, Sodalitati a S. Cruce auctae titulo B. M. Virginis Dolorosae, dein aggregatae Archisodalitati Ss.mae Trinitatis de Urbe, ac tandem ad gradum Archisodalitatis evectae. Et eadem S. C. Rituum in una *Abellinen.* diei 18 augusti 1877, n. 3432, Sodalitati B. V. de Monte Carmelo, anno 1876 ad gradum Archisodalitatis evectae, super ceteras Archisodalitates et super omnes Sodalitates ius praecedentiae agnovit.

Hae decisiones omnino concordant cum praescripto canonis 106, n. 3, Codicis I. C., ubi statuitur: « Inter diversas personas eccle- « siasticas, quarum nulla habeat in alias auctoritatem: qui ad gra- « dum potiorem pertinent, praecedunt eis qui sunt inferioris gradus ».

Pacifica vero possessio, de qua in n. 5 eiusdem canonis, tantum valet cum quaestio de praecedentia oritur inter personas ecclesiasticas « eiusdem speciei et gradus ». At posita evectione cuiusdam personae ad gradum potiorem, standum est n. 3 dicti canonis 106, eidem agnoscendo praecedentiae iure, quod a die obtentae evectionis ipsa acquirit.

In casu autem prima Confraternitas super secundam ideo merito fruita est praecedentia, quia erectionis prioritatem possidebat. At per Litteras apostolicas die 6 septembris 1870 secunda Confraternitas in Archiconfraternitatis gradum evecta est « cum omnibus et singulis « praerogativis, iuribus et honoribus solitis et consuetis », inter quae profecto ius praecedentiae adnumerandum est.

Nec in contrarium valide invocari posse videtur praescriptio ex eo deprompta quod prima Confraternitas hucusque praecedentiam retinuit super secundam in Archiconfraternitatem evectam. Nam ad

praescriptionem inducendam, ad normam canonis 1512, Codicis I. C., requiritur bona fides, seu possessio pacifica, quae in casu penitus desideratur, quum eadem Confraternitas in Archiconfraternitatem evecta semper obstitit, adeo ut inter duas Sodalitates saepe saepius contentiones et iurgia ex hoc capite exorta sint.

Cum quaestio proposita sit in Comitiis plenariis diei 13 aprilis 1935. E.mi Patres huius S. Concilii ad dubium: *Utrum ius praecedentiae competat Archiconfraternitati an Confraternitati in casu,* responderunt: *Affirmative* ad primam partem; *Negative* ed secundam.

Quam responsionem Ss.mus D. N. Pius divina Providentia Pp. XI in Audientia diei 15 eiusdem mensis dignatus est approbare et confirmare.

I. Bruno, *Secretarius.*

II.

Dioecesis *C.* — *Iurispatronatus.* — *Die 15 februarii 1936* (1).

Facti species. — Anno 1703 in civitate *C.* erectum fuit Capitulum collegiale, cuius dotationem pluribus oblationibus cives ipsi constituerunt, qui solliciti ne erectio Collegiatae in discrimen aliquando vocaretur, iuspatronatus in beneficia ab ipsis dotata et activum et passivum sibi constituerunt, hoc praecaventes ut, extinctis patronis eorumque agnatis vel heredibus, ius activum devolveretur ad Capitulum, passivum vero ad originarios vel cives eiusdem civitatis.

Ineunte autem saeculo decimo octavo, eadem Collegiata a S. Sede « praevia collegialitatis suppressione et extinctione ad cathedralis ecclesiae gradum » fuit evecta.

Has tamen non obstante innovatione, Capitulum cathedrale ius activum usque in praesens exercuit saltem quoad sex praebendas canonicales. Ex quo factum est ut ex quatuordecim quibus Capitulum nunc constat canonicis, cum quatuor sint dignitates quoad collationem S. Sedi reservatae, duo, theologus et poenitentiarius, obnoxii legi consursus, unus sit iurispatronatus cuiusdam nobilis familiae, Episcopus liberam non habeat collationem nisi unius canonicatus. Exinde quaestio de qua agitur, num huiusmondi iuspatronatus et activum et passivum adhuc sustineatur, in casu.

---

(1) « A. A. S. », vol. XXIX, n. 8, 1° giugno 1937, pag. 272 seg.

ANIMADVERSIONES. — Ex pluribus deducitur nec iuspatronatus activum nec passivum ad Capitulum pertinere, ex quo tempore Collegiata ad cathedralem ecclesiam evecta est.

Et in primis, potius quam ex lege fundationis, ex iure communi ante Codicem vigente repetendum est ius Capituli nominandi memoratos canonicos. Sane ex ipsa historia fundationis praebendarum canonicalium de quibus agitur, patet hoc unum, vel saltem praecipuum fuisse fundatorum consilium in iis constituendis ut conferrentur originariis seu civibus eiusdem civitatis. Quod onus nulli profecto imponi poterat nisi iis quorum ius erat nominatio. At ius nominandi canonicos ecclesiae collegiatae ex iure communi ante Codicem vigente pertinebat ad ipsum Capitulum collegiatum. Ita Wernz, *Ius decretalium,* tom. II, n. 784 tradit: « In Capitulis ecclesiarum collegiatarum ex iure communi ius eligendi seu praesentandi dignitates seu canonicos spectat ad ipsum Capitulum; ius vero confirmandi seu instituendi pertinet ad Episcopum, nisi hic ex specialibus titulis perfectiora iura sibi vindicare possit ». Nec aliter Leurenius, *Forum beneficiale,* part. II, n. 672; Bouix, *De Capitulis,* pag. 243; Riganti, *In Reg. Cancell. Apost.,* reg. 4, part. 2, reg. 9, par. 1 et 2; Garcia, *De benef.,* part. V, cap. 4, n. 58 seq.; Lotterius, *De benef.,* tom. II, q. 21, n. 135, etc.

Quapropter non ex lege fundationis, sed ex iure communi canonici ius repetebant nominandi ad memoratas praebendas canonicales. Cum autem ius illud commune per Codicem mutatum sit, nunc standum est canoni 403, ut manifeste fert canon 6. Porro illi iuris mutationi pluries ipsi canonici sese accommodarunt, cum v. g. nullam difficultatem moverint ex eo quod dignitatum collatio fuerit reservata S. Sedi ex canone 1435, vel cum duae praebendae ad quas, uti ad ceteras, ipsi nominabant, erectae fuerint in theologalem et poenitentiariam, et obnoxiae legi concursus.

Praeterea iam ante Codicem, evecta Collegiata ad cathedralem ecclesiam, ius illud canonicorum fere evanuit, cum ex communi observantia ante Codicem, exceptis praebendis S. Sedi reservatis, ceterorum canonicatuum collatio pertineret ad simultaneam collationem Episcopi et Capituli. In casu autem illud est animadvertendum quod ante novae ecclesiae cathedralis erectionem decernendam, Pontifex expressis verbis suppressit et extinxit qualitatem collegialitatis, « praevia collegialitatis suppressione et extinctione ». Quae verba denotare videntur personam moralem ecclesiasticam Collegiatae Summum Pontificem abolevisse, et novam erexisse personam moralem ecclesiasticam, seu cathedralis, scilicet novum ordinem, novam institutionem, novum ius constituit.

Abolita autem seu legitime extincta persona morali Collegiatae, eius quoque iura et privilegia abolita et extincta censenda sunt, quia deesset eorum subiectum et fundamentum iuxta tritam iuris regulam: « Privilegium personale personam sequitur et extinguitur cum illa ». Et canon 1501 statuit: « Extincta persona morali ecclesiastica, eius bona fiunt personae moralis ecclesiasticae immediate superioris ». Et revera Summus Pontifex in casu statuit ut bona Collegiatae ad noviter erectam cathedralem ecclesiam transirent.

Ad rem Wernz, *Ius Decretalium*, vol. II, n. 276 tradit: « Suppressio est totalis extinctio officii ecclesiastici. Per illam officium ecclesiasticum simpliciter desinit in rerum natura, suamque amittit personalitatem iuridicam; consequenter ipsius bona et ius in reditus beneficiales carent subiecto et fundamento atque aliis officiis ecclesiasticis vel causis piis sunt applicanda ». Et in subsequenti numero 281 ita prosequitur: « Suppresso officio, omnia iura collatorum, electorum, patronorum quoar collationem, electionem, praesentationem vel institutionem illius officii cessant, et penitus extinguuntur; deest enim obiectum in quod illa iura exerceri possent. Iura officii in suppressione ita perfecte extinguuntur, ut nequaquam ipso facto reviviscant, sive forte postea idem specie officium restauretur, sive denuo erigatur, sed iura officii restaurati nituntur aut concessionibus iuris communis cum erectione novi officii restaurati, aut plane nova et speciali concessione ». Haec eutem quae auctor ad singula officia vel beneficia ecclesiastica applicat, ad plura simul officia ecclesiastica quae Collegiatam constituunt, extendenda videntur, tum quia eadem est ratio, tum quia et Collegiata et singula eius beneficia sunt personae morales ecclesiasticae.

Idipsum confirmat Pallottini, *Collectio*, vol II. verb. *Iuspatronatus*, III, n. 15, qui, pluribus recensitis huius S. Congregationis decisionibus, scribit: « Si Summus Pontifex sedes episcopales extinxerit, etiam Capitulorum privilegia, iura omnia et nominatim patronatus una cum dioecesibus extincta censentur, nec reviviscere possunt. Idcirco, quum post extinctionem Summus Pontifex ius nominandi haud de novo tribuerit, illud extinctum perstat, et Episcopus gaudet iure liberae collationis ».

Tandem saltem analogice est ad rem praescriptum canonis 1470, quo, inter alia, statuitur « ius patronatus extinguitur si, consentiente patrono, ecclesia vel beneficium uniatur alii liberae collationis, aut ecclesia fiat electiva vel regularis ». Quapropter iuxta huius S. Congregationis praxim nunquam permittitur unio beneficii iurispatronatus alii beneficio liberae collationis, nisi patronus iuri suo antea renuntiaverit.

Neque ex adverso adduci potest consuetudo centenaria in huiusmodi iure patronatu sive activo sive passivo exercendo, quae fuerit inducta post erectam cathedralem ecclesiam, cum obstet iuris principium: « Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere », et quia consuetudo hac de re expresse in canone 403 reprobatur.

Resolutio. — In plenariis autem Comitiis, die 15 februarii 1936 habitis, ad proposita dubia: 1) *An ius Capituli cathedralis civitatis C. nominandi sex canonicos sustineatur in casu;* 2) *An iidem canonici nonnisi ex indigenis seu civibus vel originariis eiusdem civitatis eligendi sint in casu;* E.mi Patres responderunt: *Negative ad utrumque.*

Quam resolutionem, in Audientia diei 24 eiusdem mensis, referente subscripto S. Congregationis Secretario, Ss.mus Dominus Noster Pius Pp. XI approbare et confirmare dignatus est.

I. Bruno, *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Riti. (1)

Responsa de Missa votiva D. N. Iesu Christi, Summi et Aeterni Sacerdotis.

Edito Decreto Urbis et Orbis diei 11 martii 1936, quo unica Missa votiva de Christo, Summo et Aeterno Sacerdote, singulis primis feriis V cuiusque mensis celebranda concedebatur quibusdam sub conditionibus, R. P. Pancratius Pfeiffer, Superior Generalis Societatis Divini Salvatoris, Sacrae Rituum Congregationi haec humillime subiecit dubia, pro opportuna declaratione:

I. *An in Missa hac votiva de Christo, Summo et Aeterno Sacerdote, concessa pro primis feriis quintis cuiusque mensis, dicendum sit Gloria et Credo?*

II. *An quando haec Missa impediatur a festo superioris ritus, duplicis nempe primae vel secundae classis, loco Missae impeditae dici possit eiusdem commemoratio sub unica conclusione cum prima oratione festi?*

III. *Quo colore Missa votiva de Iesu Christo, Summo et Aeterno Sacerdote, sit celebranda?*

---

(1) « A. A. S. », vol. XXIX, n. 2, 20 febbraio 1937, pag. 35.

Sacra Rituum Congregatio, mature consideratis expositis, audito quoque Commissionis specialis suffragio, his precibus praelaudati Superioris Generalis respondendum censuit:

Ad I: *Affirmative ex gratia;*

Ad II: *Affirmative, dummodo non occurrat festum D. N. Iesu Christi, aut eius Octava;*

Ad III: *Adhibeatur color albus.*

Facta postmodum de his omnibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae XI relatione per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi Praefectum, Sanctitas Sua sententiam ipsius Sacrae Congregationis ratam habuit et confirmavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 25 novembris 1936.

C. Card. LAURENTI, *Praefectus.*

L. ✠ S. A. Carinci, *Secretarius.*

ATTI DEI TRIBUNALI

Sacra Penitenzieria Apostolica. (1)

(Officio delle indulgenze)

Dubia. — *Super Decreto « Consilium suum persequens ».*

Sacrae Paenitentiariae Apostolicae infra relata dubia quoad eiusdem Sacri Tribunalis Decretum « Consilium suum persequens », die 20 martii 1933 datum et subsequenti die 1 aprilis evulgatum, pro opportuna solutione proposita fuerunt:

I. An Clericus, qui nomen dederit piis fidelium associationibus ante memorati Decreti evulgationem, frui possit facultatibus in eodem Decreto recensitis vixdum sacrum Presbyteratus Ordinem susceperit.

II. An Sacerdos, ad Confessiones non approbatus, qui, uti supra, suum nomen dederit ante Decreti evulgationem, frui valeat praedictis facultatibus.

Et Sacra Paenitentiaria Apostolica die 23 februarii 1937 respondendum censuit:

---

(1) « A. A. S. », vol. XXIX, n. 3, 18 marzo 1937, pag. 58.

Ad. I. *Negative.*

Ad II. *Affirmative*, exceptis tamen facultatibus adnectendi Indulgentias Apostolicas et Plenariam « in articulo mortis », quae exerceri nequeunt nisi post obtentam approbationem ad excipiendas sacramentales Confessiones.

Facta autem de omnibus relatione Ss.mo D. N. Pio div. Prov. Pp. XI in audientia habita ab infra scripto Cardinali Paenitentiario Maiore die 27 mensis nuper elapsi, Sanctitas Sua resolutionem approbavit, confirmavit et publicandam decrevit.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Paenitentiariae, die 2 martii 1937.

L. Card. LAURI, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S. S. Luzio, *Regens.*

NOTE DI DIRITTO CANONICO

De superiore potestatem coactivam habente.

Canone 2230. *Impuberes excusantur a poenis latae sententiae, et poenis punitionibus educativis, quam censuris aliisve poneis gravioribus vindicativis corrigantur, puberes vero qui eos ad legem violandam induxerint, vel cum eis in delictum concurrerint ad normam can. 2209, § 1-3, ipsi quidem poenam lege statutam incurrunt.*

Vedemmo al canone 2204 come consideri il legislatore le responsabilità del minore in genere e in ispecie del pubere *o meno* di cui al presente canone anche in rapporto al sesso.

Qui è decretata per gli *impuberi* (can. 88, § 2 e § 3) l'esenzione dalle pene *latae sententiae* (1) e non anche dalle *ferendae sententiae.* La ragione è la presunta mancanza per quella età della piena cognizione e deliberazione, di cui al § 2 del precedente canone.

E la parola « impuberi » è da prendersi come al testo senza limitazione, sicchè comprenda anche i *pubertati proximos* (2). Cfr. Lega, *De Delict.*, n. 37-4.

Giusta quanto dicemmo al citato canone 2204, per gli impuberi la presunzione è *juris tantum,* quando si cerchi genericamente della responsabilità, anche in rapporto a pene: qui però per le pene *latae sententiae* la discriminante è posta dal legislatore in modo *assoluto,* e vi è implicita una presunzione *juris et de jure.* Cfr. Lega, loc. cit.; « Monitore », loc. cit. (3).

(1) *In criminalibus*, come fu notato, le femmine sono per l'età equiparate ai maschi: 14 anni compiuti.

(2) Cioè: sopra i 10 anni.

(3) Et VERMEESCH, 111-424; CHELODI, loc. cit., 9; CERATO, op. cit., 31.

Il valore della disposizione abbraccia tanto le censure che le pene *simpliciter* vendicative.

Bene in questo luogo il Cocchi: « Licet summo jure impuberes ratione utentes ligari possint poenis ecclesiasticis, tamen Ecclesia indulget, cum ob eorum levitatem et non satis firmum judicium, non tam doli capaces sint quam puberes » (loc. cit., 44).

Rientra nella sfera della presunzione, *juris tantum*, ciò che del canone segue la esclusione per gli impuberi delle pene *latae sententiae*.

Debbono essere corretti più che con le censure o le più gravi pene vendicative, piuttosto con punizioni educative, ad es. rimprovero, vigilanza, reclusione in collegio *(riformatorio)*. Cfr. canone 2306; Cod. Pen. It., art. 26.

Possono però, provato il dolo e tenuto calcolo del grado di esso, essere soggetti a pene *ferendae sententiae* anche medicinali e non solo vendicative; e non sono *per se* escluse le più gravi. La sostanza del precetto penale dev'essere rispettata, ciò che non sarebbe qualora l'indulgesse eccessivamente in presenza d'un vero, per quanto precoce, delinquente. È il caso d'invocare il principio « *malitia supplet aetatem* ».

Non hanno il beneficio delle attenuazioni qui indicate per gli impuberi, oltre la discriminante per le *latae sententiae* i puberi che *o li inducono* al delitto *o vi concorrono* a tenore del canone 2209, § 1 e § 3 sopra esposto (vedilo). Costoro sono passibili di tutte le pene *latae vel ferendae sententiae* che sieno da la legge assegnate al delitto perpetrato.

È poi del giudice vedere se, inoltre, con l'aggravante dell'incitamento a delinquere ad un minorenne (can. 2218, § 1), concorrano le specie previste dai canoni 2354, 2357, 2358, 2359, § 2. Vedi Cod. Pen. It., da art. 331 a 335; i miei *Canoni Penali*, ai citati canoni (1).

Non ricorre il disposto del presente canone per le irregolarità *ex delicto* di cui ai canoni 985, 988. Supposto il dolo s'incorrono, anche nel caso d'impubere prossimo all'infanzia. Vedi il canone 994, § 1 (2). Dice al proposito il Card. Lega, op. cit.: « Sunt ad instar impedimenti... et adhaerent, nulla habita ratione aetatis ». Cfr. il canone 983. Vedi i sopra citati articoli 97, 98 Cod. Pen. It.

Canone 2231. *Si plures ad delictum perpetrandum concurrerint, licet unus tantum in lege nominetur, ii quoque de quibus in can. 2209, § 1 e § 3 tenentur, nisi lex aliud expresse caverit, eadem poena; ceteri vero non item, sed alia justa poena pro prudenti superioris arbitrio punibendi sunt, nisi lex peculiarem poenam in ipsos constituat.*

Giusta quanto vedemmo al canone 2209 il legislatore riconosce *correità* perfetta nei *coautori* del delitto indicati al § 1, quelli cioè che *communi delinquendi consilio simul phisice concurrunt* e ammette fra loro identica

---

(1) Per le fonti vedi i testi trascritti al can. 2204: gli stessi delle note GASPARRI.

(2) SOLE, op. cit., 122.

imputabilità: riconosce fra i *coautori* di cui al § 3 non differente o minore imputabilità. (Rivedi l'esposto *ivi*). Cod. Pen. It., articoli 110, 113, 115, 117.

Con questo è posto il principio da cui discende l'identità della pena di cui al presente. Anche se *unus tantum in lege nominetur*, uno solo nella legge è nominato (ad es. can. 2337, § 2) tutti coloro che con lui delinquono nelle forme previste dal citato 2209, § 1-3, con lui incorrono la medesima pena.

È detto però *nisi lex aliud expresse caverit*. Spesso questa eccezione è data dalla differenza di stato intercedente fra i vari *coautori*. Così, ad esempio, ai canoni 2331, § 1, 2342 § 1: il carattere sacerdotale o la professione religiosa aggiungono alla *stessa pena* comune altre sanzioni. Alle volte è la qualità di patrono come al canone 2346. Può la legge decretare esenzione, o sostituire per alcuno *altra* pena (1).

Gli altri concorrenti nel delitto che non sieno compresi nel canone 2209, § 1-3, e cioè i *complici* o *partecipi positivi* o *negativi* compresi nei paragrafi restanti dello stesso canone, non incorrono la pena dei primi, bensì altre arbitrarie *alia justa poena pro prudenti* etc. qualora alcuni di questi stessi non ne sieno previsti e colpiti di peculiare pena dal legislatore. Dell'eccezione offre esempio il § 2 del canone 2351 per i padrini nel duello.

La ragione della legge in entrambi i casi distingue questi dai primi (2209, § 1-3) per la meno grave responsabilità. Il c. VIII, C. 1, q. 1, decretata la decadenza dall'ufficio dell'ordinante e l'ordinato per simonia, aggiunge: « Siquis vero mediator tam turpibus et nefandis datis vel acceptis extiterit; et ipse siquidem clericus fuerit proprio gradu decidat, si vero laicus aut monachus, anathematizetur », il Conc. Trid., Sess. XXV, *De reg.*, c. XVIII, espressamente colpisce d'anatema chi « *consilium, auxilium, favorem* » presta, per la forzata immissione di donne in monastero. Cfr. Const. *Effrenatam* di Sisto V, 29 ottobre 1588, § 7.

Canone 2232, § 1. *Poena latae sententiae, sive medicinalis sive vindicativa, delinquentem, qui delicti sibi sit conscius, ipso facto in utroque foro tenet; ante sententiam tamen declaratoriam a poena observanda delinquens excusatur quoties eam servare sine infamia nequit, et in foro externo ab eo ejusdem poenae observantiam exigere nemo potest, nisi delictum sit notorium, firmo praescripto, can. 2223, § 4.*

§ 2. *Sententia declaratoria poenam ad momentum commissi delicti retrotrahit.*

Richiama il presente canone quanto fu esposto al canone 2223, § 4 col 2228 e il seguente 2233.

Il legislatore vi dà precisazioni di grande importanza per quanto sulla traccia del diritto precedente e senza fondare un diritto sostanzialmente nuovo. (Vedi *infra* al can. 2251).

È detto, § 1. *Poena latae sententiae sive medicinalis sive vendicativa*

(1) « Monitore », loc. cit.

delinquentum qui delicti sit sibi conscius — e cioè il delinquente cui non sorga dubbio del *dolo*, supposta la materialità del fatto che ha infranto il comandamento della legge, è tenuto alla pena.

Ipso facto in utroque foro tenet. È proprio infatti della pena *latae sententiae* ottenere, per sè, i propri effetti (positivi, privativi, irritanti) *absque judicis ministerio.* Lo vedemmo al canone 2217 che ne dà la caratteristica, sia essa medicinale o vendicativa, in questo che *incurratur ipso facto commissi delicti* (§ 1-2). Posto quindi il delitto il reo è debitore, *in utroque foro,* dell'osservanza della pena.

Scrive il Cardinale Lega, op. cit., 84: « Legislator ecclesiasticus ad efficaciorem criminis praeventionem et repressionem, jubet *ipso facto* seu statim crimine admisso reum poena teneri *ne delinquat cum spe effugiendi judicis animadversionem.* Et hujusmodi poenae... sunt propriae juris canonici etc. ».

Perchè però il delitto per quanto di sua natura *esterno* può essere non *notorio* od anche *occulto*, ed è dal diritto naturale che « *nemo tenetur prodere temetipsum* » il legislatore decreta:

— *ante sententiam tamen declaratoriam* — di cui è esclusiva funzione dichiarare il *fatto* (vedi al cit. 2223, § 4) per cui sono incorse le pene *latae sententiae* (1) e non il *diritto.* (*Thesaurus*, op. cit., I-5-III);

— *a poena observanda delinquens excusatur* — è scusato anche agli effetti del foro interno v. g. per l'amministrazione di sacramenti, il godimento di frutti beneficiali ecc. (2) dall'osservanza della pena il cui onere resta sospeso;

— *quoties eam servare sine infamia nequit* — quante volte dall'osservanza della pena gli venga infamia: ad esempio, un Vescovo, un parroco scomunicati o sospesi; prima della declaratoria possono (in coscienza) continuare a pontificare a conservare ecc. e come nel foro esterno non incorrono reato ed effetti di violata censura (985-7) così nell'interno non l'aggravano di peccato.

È detto però — *quoties* — con il che vien limitato il beneficio della disposizione presente agli atti che sieno necessari ad impedire l'infamia. Qualunque non pertanto sia la natura della pena — positiva, privativa, effetto irritante — basta l'infamia che ne sorgesse ad annullarli. Le parole del canone sono assolute e chiare: « a poena observanda delinquens excusatur » (3). Crf. Cocchi, op. cit., 46.

Giustamente, gli egregi scrittori del « Monitore »: « questo semplice criterio rende vane tutte le distinzioni tra effetti privativi e positivi, inabilitanti e irritanti di cui discutevano i moralisti: l'unica regola è vedere se essi importino o no la *rivelazione* e l'infamia » (l. c. p., 114, n. 1):

— *et in foro externo* — vale il contrario pel foro interno, al di fuori

---

(1) La condannatoria verte circa le *ferendae.*

(2) Vermeersch, 111–426, dovendo amministrarli.

(3) Non così il prof. Sole, loc. cit., 127–128; cfr. Vermeersch, III. 246.

di quanto impedisce la rivelazione di sè medesimo, e il confessore, ad esempio, ne tien conto;

— *ab eo ejusdem poenae observantiam exigere nemo potest* — nel foro esterno nessuno (e neanche i superiori) può da lui esigere l'osservanza della pena, prima della declaratoria;

— *nisi delictum sit notorium* — se il delitto non sia notorio. Evidentemente, se notorio tale osservanza può esigersi, perchè — *in notorius nulla probatio* — (1747) e per la notorietà cade la ragione della infamia *ex revelatione* su cui poggia il beneficio del presente canone. S'intende *notorietà* di fatto a' sensi del canone 2197-3 sopra esposto. Non basta che sia *pubblico*: in questo caso il beneficio corre. Vedi il detto al citato 2197: «...quantum ad alios (*clericus fornicarius*) suspensus non est, nisi peccatum hujusmodi sit notorium... per evidentiam rei, quae tergiversatione aliqua celari non possit». Così il c. 10, X, *De cohab.*;

— *firmo praescripto can. 2223, § 4.* Vedi quanto ivi fu esposto. È fatta facoltà al superiore dare la declaratoria: vi è obbligato ad istanza di parte o per il bene comune. Si dà in giudizio e nelle forme dovute e constatato il fatto si dichiara incorsa dal delinquente la pena (1). Vedi i canoni 2210, § 2, 2225-2251.

Resta quindi che se il superiore non procede alla declaratoria, e il delitto è occulto o semplicemente pubblico, nessuno in *foro esterno* può esigere dal delinquente l'osservanza della pena. Facilmente, se è pubblico (2197-1), la ragione del bene comune rende precettiva al superiore la declaratoria.

Non deve confondersi la dichiarazione con la *denunzia* della pena incorsa. La denunzia si fa o *ad valvas ecclesiae* o a mezzo di *Bollettino ufficiale* e segue la dichiarazione, come ultima cautela che il superiore adopera per ammonire del fatto i fedeli (2). Cfr. Wernz, loc. cit., 169.

Si è detto della necessità della sentenza declaratoria nel supposto che la pena *latae*, che ne è oggetto esclusivo, non sia da precetto penale: se da precetto penale essa può essere dichiarata, anche a mezzo di altro precetto; e ordinariamente, anche per questo caso, il dichiarare la pena è di colui che la commina o decreta. Il canone 2225 prescrive quanto dev'essere osservato nei due casi. Vedilo sopra con il dato commento. Per il secondo caso, così il chiar. Cappello, in conformità di quanto già notammo (et. ad can. 2225): «Vox *ordinarie* significat hunc modum non esse taxative praescriptum, sed prudenti Superioris judicio remitti... si peculiaria adiuncta... aliud exigant» (op. cit., 23) e cioè se per precetto venga dichiarata la pena, come incorsa, non sempre è richiesto lo scritto e la presenza di due testimoni: sempre però dev'essere indicata la causa cioè il delitto, salvo il disposto del canone 2193.

§ 2. *Sententia declaratoria poenam ad momentum commissi delicti retrotrahit.*

---

(1) Cerato, op. cit., n. 8.
(2) Suarez, loc. cit., 1.

Come dicemmo al § 4 del canone 2223, questa è la caratteristica che differenzia la condannatoria dalla declaratoria. È della declaratoria riportar la pena al momento della *consumazione* del delitto perchè verte circa le pene *latae sententiae*, che per se stesse tengono *abtque judicis officio*: la condannatoria invece avendo per oggetto le *ferendae* produce l'effetto penale dalla sua pronunziazione, talmente che se essa sia anche solo per difetto di forma *nulla*, nessun effetto penale ha corso per il delinquente.

Il contrario è della nullità per difetto di forma della *declaratoria*: la pena *latae* — in virtù della legge stessa — tiene il delinquente, giusta il disposto di questo canone, in *utroque foro* (1).

Perchè la declaratoria, dunque, riporta la pena all'atto del delitto, ogni effetto penale sospeso nell'attesa consentita per essa dal presente canone, nel foro esterno rivive. Così se Tizio, ad esempio, ha ottenuto dopo di aver commesso il delitto non *notorio* un beneficio, lo perde pronunziata la declaratoria se la pena lo faccia incapace di acquistarlo al momento del delitto commesso (2). Vedi il canone 2265, § 2.

Il canone seguente si riferisce alle pene *ferendae sententiae* (3).

Canone 2233, § 1. *Nulla poena infligi potest, nisi certo constet delictum commissum fuisse et non esse legitime praescriptum.*

2. *Licet id legitime constet, si agatur de infligenda censura, reus reprehendatur ac moneatur ut a contumacia recedat ad normam can. 2242, § 3, dato, si prudenti ejusdem judicis vel Superioris arbitrio casus id ferat, congruo ad resipiscentiam tempore; contumacia persistente, censura infligi potest.*

È analogo il presente § 1 a quanto per le *latae sententiae* dispone il canone 2228 (4).

È del giudice, come vedemmo, e del superiore infliggere con sentenza condannatoria o equivalente decreto penale le *ferendae sententiae*.

È detto: *Nulla poena infligi potest nisi certo constet delictum commissum fuisse*. Quando non consta del fatto delittuoso non consta della violazione della legge e manca la ragione della pena. Non si può quindi procedere alla inflizione della medesima.

Il delitto solo *probabile* è preso altrove in considerazione, canoni 2147, § 4, 2222, § 2, ma i provvedimenti decretati ivi, non hanno ragione di pena.

Quando invece avendosi le ragioni richieste non si può procedere per un delitto *certo*, giusta le norme processuali o comunque ordinarie, e s'adopera, ad esempio, la sospensione *ex informata conscientia* vuole il legisla-

---

(1) Lega, op. cit., 85.

(2) Cerato, op. cit., 11.

(3) Vedi sopra al can. 2223, § 4 al can. 2228, al can. 2222.

(4) In quanto a la prescrizione è superfluo notare che il qui disposto per le pene *ferendae* non può affermarsi anche per le *latae*, in virtù del § 1 del precedente can. 2252.

tore, canoni 2190, 2194, che sieno debitamente raccolte a giustificazione della pena inflitta le prove. Cfr. 2191, § 3.

La prova del fatto delittuoso deve essere data per il duplice suo elemento, e cioè per il danno e per il dolo e quando per entrambi non fosse raggiunta non è luogo alla pena, perchè nessuno si presuma *malus* ed è meglio ancora resti impunito un delitto per non risultante prova, di quello che si condanni un innocente. Cfr. canone 1748 (1).

La prova dev'essere consentanea alla natura del fatto delittuoso come notammo già al canone 2228, e per tutti gli elementi richiesti alla consumazione: ricorrerebbe altrimenti solo il disposto al canone 2235.

Trattandosi di pene ha qui specialmente luogo quanto delle prove nel giudizio insegna il Cardinale Lega, *De Iud.*, 442: « Iudex in singula facti specie debet peculiaria adjuncta pensare ad sinceram rei notitiam hauriendam ». Cfr. canone, 1869, canone 959 (2). Per questi è detto al § 2: « Licet id *legitime constet* ».

Il c. IV, X, *De Iud.*, II, 1, richiede alla condanna che i rei sieno « *legitima probatione convicti* » e la Reg. 23, R. I. in VI sopra citata stabilisce: « Sine culpa nisi subsit causa non est aliquis puniendus » e la l. 25, *De Probationibus* pel civile: « Nemo condemnandus est, nisi ex probationibus... luce clarioribus ».

Segue il canone — *...et non esse legitime praescriptum.*

Anche per riguardo al beneficio della prescrizione il provvedimento di cui il canone 2222, § 2, non ha ragione di pena.

Che poi il delitto caduto in prescrizione non possa ulteriormente essere perseguito giudizialmente e colpito di pena, viene dalla natura stessa dell'istituto, di cui è precisamente il *perimere* le azioni *intuitu toni publici* (3). Pel D. P. I. cfr. gli art. C. P. 157, 158 seg.

A questo effetto il canone 2240 rimanda al canone 1703 che assegna il *triennio* come tempo utile per l'azione criminale, salve le eccezioni ivi contenute. Il canone 1705, § 2, § 3, assegna le norme per il termine di decorrenza di tale azione, nei casi del delitto con tratto successivo, e dell'abituale o continuato.

Il c. 14, *De accus.* etc. V, 1: « Nos... dictis Canonicis... *super praedictis silentium duximus imponendum, ne te de coetero... accusare liceat vel etiam infamare* » e la S. Cong. Ep. Reg. *Focoliviere* 7 maii 1850: « Giudica bene la S. Cong.... a sopire la vertenza criminale... nel supposto reo di stupro... che sebbene in materie temporali *nasca la prescrizione dopo il lasso di 5 anni...* si darà carico a V. S. di far offrire di nuovo al padre della giovine l'esibita somma di scudi 36, previa l'abolizione di qualunque querela, per troncare in tal guisa ogni successivo reclamo, etc.... ».

---

(1) « Quilibet praesumitur bonus usque dum probetur contrarium ». R. I., De Mauri, op. cit., 183.

(2) Noval, n. 445.

(3) Vari sono i motivi compresi in questa generica. Vedili in Marchetti op. cit., n. 178.

§ 2. *Licet id legitime constet, si agatur de infligenda censura, reus reprehendatur et moneatur ut a contumacia recedat, ad normam can. 2242, § 3, dato, si prudenti ejusdem judicis vel superioris arbitrio casus id ferat, congruo ad resipiscentiam tempore; contumacia persistente, censura infligi potest.* Per la *legittima* constatazione del delitto ed inflizione della pena, vedi al 2225.

Quando consti della consumazione del delitto non prescritto e la pena che s'infligge è una censura, canone 2241, ha luogo prima la constatazione di cui al canone 2242, § 3, perchè si veda se sia persistente o no la contumacia, senza della quale, canoni 2241-2242, § 1, § 2, esula la possibilità di infliggerla.

Tale constatazione è preceduta ed ha per oggetto il successo ottenuto dalla riprensione e monizione, canone 2309, § 6, e giusta il presente canone basta *per sè* una sola e perentoria monizione; se nei singoli casi altrimenti non sia disposto. Vedi, ad esempio, il canone 649 (1), il canone 660.

La forma e i modi della correzione e monizione sono indicati nel citato 2309, ed è del giudice o superiore scegliere giusta l'opportunità. Vedi il canone 2143, il canone 1719 e il canone 2225.

È poi del medesimo, secondo il presente canone, anche constatata già la contumacia — e cioè il *dispregio della censura* — lasciare congruo tempo alla resipiscenza, il che coincide con il contenuto del canone 2310, del canone 1952.

Se non ostante tutto questo, la contumacia persista (vedi il can. 1953) si fa luogo alla censura.

Al proposito il Cardinale Lega, *De del. et poen.*, 102: « Requisita cognitio censurae unde constituuntur contumaces censuram contemnentes, iuducitur per canonicam monitionem censurae ».

Dal che appare come per la Chiesa sia, l'inflizione effettiva di una censura, l'*extrema ratio* cui si ricorre. Così l'Icard, *Praelet.*, I. C. T., III, n. 763: « Mens... Ecclesiae est ut non praecipitetur censura sed serius infligatur, ubi alia media non suppesunt ».

Il *Tridentino* al c. 3, Sess. XXV, *De ref.*, stabilisce: « ... *licetis judici hoc* (censurae) *spirituali gladio in delinquentes uti; si tamen delicti qualitas, praecedente tria saltem monitione, etiam per edictum id postulet* » (2).

Anche per l'uso delle pene di cui al citato canone 2222, § 1, quando non ricorra — *scandalum aut specialis gravitas* — è necessario premettere monizione (o più). La Pont. Comm. *ad interpr. Can.* in data 14 luglio 1922 al dubbio: « Utrum ad normam can. 2233, § 2, ob violationem praecepti peculiaris quod communitum erat censura ferendae sententiae, statim

---

(1) Piscetta e Gennaro, op. cit., IV, 309; Cappello, loc. cit. 19: « Requiruntur ... monitiones ad validitatem censurae. Sive scripto sive coram duobus testibus ... palam deducitur ex cit. canonibus ». Cfr. 2143, 1719, 2225.

(2) C. 15, C. XXIV, q. 3; c. 5, q. 13, *De sent. exc.* etc., V, 11 in VI: « Excommunicationis sententias absque competenti monitione praemissa (Archiepiscopi et officiales) ne promulgent ».

post, delictum comprobatum censura infligi possit, an vero promittenda sit nova amonitio » rispose: « *Affirmative ad 1^am^ partem; negative ad 2^am^* ».

Canone 2234. *Qui plura delicta commisit, non modo gravius puniri, sed si, prudenti judicis arbitrio, res id ferat, subiici etiam debet vigilantiae vel alii remedio poenali.*

Dice il canone 2208 al § 2: *Qui pluries deliquerit etiam diverso in genere, suam auget culpabilitatem.* È la base del presente canone. Secondo la misura della accresciuta responsabilità è a vedersi se occorra, oltre la più grave pena per la molteplice offesa alla legge, la vigilanza o l'uso d'altro rimedio penale.

È da riportarsi qui, quanto dicemmo già sulla *recidività generica*, che qui ricorre di nuovo, al citato 2208, nonostante che il presente canone abbracci ogni cumulo di delitti che venga ad effettuarsi dal medesimo autore, anche se non vi sia interferenza di condanne (e per alcuni di espiazione).

È detto di più grave punizione — *gravius puniri* — ed eventualmente di vigilanza aggiunta o rimedi penali. La maggior condanna, se del caso, deve tener conto del § 2 del canone 2224 relativo precisamente al *cumulo delle pene* e alle facoltà fatte in proposito al giudice. Si veda, con questo canone 2224, anche il canone 2223 a suo luogo.

Il dolo in colui che delinque nella maniera qui considerata si porta a due termini: *a*) al disprezzo della autorità precipiente; *b*) dai beni che la pena toglie (1) e ciò giustifica la severità del legislatore che specialmente con la vigilanza cerca una garanzia contro ulteriori probabili *danni* che tal delinquente può ancora procurare alla società.

Il c. 2, C. XV, q. 8: « ... *Quot si iterato* (qui jam corracrius) *velut canes ad vomitum reversi fuerint, et veluti tues in volutatis luti jacuerint, non solum dignitate officii sanctam communionem, nisi in exitu non percipiant* ». Così il *Trid.*, Sess. XXV, *De ref.*, c. 14; e S. Pio V nella Cost. *Cum primum*, 1° apr. 1556, § 8: « Siquis tale crimen pluries commississe (simoniae) convictus fuerit praeter supradictas poenas etiam corporaliter puniatur... *a fidelium consortio iniciatur*, etc. ». Cfr. i canoni 2314, § 1, n. 2359, 2176, 2371 etc. nei quali è praticamente applicato quanto in maniera generica è disposto al canone 2208 e al presente. Pel Diritto Italiano vedi C. P. art. 74.

È detto — *si res ferat* — il delinquente — *subiici debet* — alla vigilanza o ad altro rimedio penale.

È lasciato al giudice valutare le circostanze, ma le parole del canone sono *precettive*. Cfr. 2223, § 3, la vigilanza può anche infatti aver ragione di pena: così il § 2 del canone 2311, come là possono avere gli altri rimedi penali. Tit. X, h. l. c., 1.

In particolare per la vigilanza è a dire che dal legislatore è data come rimedio preventivo e come coercitivo. Del primo i canoni 1946, § 2,

(1) SOLE, op. cit., 139.

n. 2-1957; del secondo il *pres. can.* più singolarmente, nonostante che la cautela giovi anche per l'avvenire, e il canone citato 2311, § 2 (1). C. P. I., art. 229-230.

Fra i rimedi penali, prevalentemente qui indicati come mezzo coercitivo in aggiunta alle già aggravate pene, il giudice sceglie quelli che ritiene più opportuni dal canone 2306, e ne determina i modi e la portata. C. P. I., art. 228. La trasgressione alle prescrizioni per la libertà vigilata è regolata dall'art. 231.

Canone 2235. *Delictum frustratum aut conatus delicti, nisi tanquam distincta delicta lege plectantur, possunt congrua poena pro gravitate puniri, salvo praescripto can. 2213, § 3.*

Quanto è previsto al § 4 del canone 2212, che cioè costituisce delitto il conato colpito di particolar pena, ricorre ai canoni 2224, § 3, 2228, come è a vedere sopra.

Il presente canone abbracciando le due specie di conato — delitto frustrato e conato: canone 2212, § 1, § 2, § 3 — stabilisce che quando non sieno colpiti di particolar pena e non sieno quindi — *proprio nomine* — a considerarsi vero delitto, possono ancora essere colpiti di proporzionata pena. Il giudice o superiore tengono conto dei canoni 2218, 2223.

È la specie inversa del canone 2224, § 3. Il conato non è riconosciuto delitto, ma è da punirsi. Ivi non è da punirsi il conato riconosciuto delitto.

Si eccepisce il caso di cui al canone 2213, § 3: chi cioè cessa dalla esecuzione incominciata dell'azione delittuosa e non ne è venuto danno o scandalo. Coincide la doppia riserva col canone 2228.

Il c. 3, X, *De clerico percussore*, V, 25: «*...lapides ipse projecit, sed aliquem non percussit... si alia non impediant... decurso... temporis spatia... ad sui officii executionem cum admissas*» (2).

(*Continua*) M. Pistocchi

QUESTIONI CANONICHE

Diritto di funerare i morti mandati a tumulare in luogo non proprio.

Accade non di rado che dei morti, o in esecuzione della loro espressa volontà, o per disposizione ed iniziativa dei familiari, o per altra ragione, vengano mandati per esservi seppelliti, in luogo non proprio, cioè in cui il defunto non aveva nè domicilio nè quasi-domicilio e quindi neanche la propria parrocchia; a chi spetta in questo

(1) Fra i citati canoni il 1957 descrive *come* possa la vigilanza essere esercitata. Vedilo.

(2) Cod. Pen. It., art. 56.

caso il *ius funerandi,* ovvero il diritto di levare il cadavere, fare le esequie se son da farsi, ed associarlo alla sepoltura? Bisogna distinguere tra caso e caso.

Infatti o il defunto di cui si tratta, spedito in luogo non proprio, ha scelto in tale luogo la chiesa funerante e insieme la sepoltura; o vi ha scelto la sola chiesa funerante o la sola sepoltura; o non vi ha eletto nè l'una nè l'altra. Quando si è eletta la chiesa funerante, o sola o insieme alla sepoltura, circa il *ius funerandi* valgono le regole ed i principii generali dati dal Codice, e dei quali qui non ci occupiamo. Quando poi nel luogo non proprio si è scelta la sola sepoltura, cioè il cimitero, come anche quando non si è eletto nè la chiesa funerante e nemmeno la sepoltura, il diritto di funerare tali forestieri spetta intieramente e assolutamente alla cattedrale; ove questa manchi, lo stesso diritto compete al parroco nel cui territorio *è sito il cimitero*: il diritto però di questo parroco non è assoluto, ma subordinato alla mancanza di consuetudine e insieme di leggi o statuti diocesani che lo attribuiscano o riconoscano ad altri. Ciò è detto nel can. 1230, § 7, di cui la disposizione è la seguente: « Si cadaver mittatur ad locum ubi nec defunctus propriam paroeciam habebat, nec ecclesia funeris fuerat electa, ius levandi cadaver, peragendi exsequias, si peragendae sint, et cadaver ad sepulturam deducendi, pertinet ad ecclesiam cathedralem eiusdem loci; quae si desit, ad ecclesiam paroeciae in qua coemeterium situm est, nisi aliud ferant loci consuetudo aut dioecesana statuta ».

Circa il quale dispositivo va notato anzitutto che perchè il forestiere morto altrove, ossia il defunto che si manda a tumulare in luogo non proprio, possa e debba dirsi non avervi eletto la sepoltura, è necessario che non vi abbia nemmeno il *sepulcrum maiorum;* imperocchè tale sepolcro, se il defunto che lo possedeva non ha eletto altrove, in un altro cimitero, la sepoltura, si presume eletto e va considerato come tale a norma del canone 1229. Ma questo per noi, all'effetto di cui trattiamo, non ha importanza; poichè, come risulta dal già detto, ed anche dal testo del canone surriportato, quando la chiesa funerante non è stata, e legittimamente, eletta, è indifferente che la sepoltura sia stata o no eletta: tanto nell'una come nell'altra ipotesi il *ius funerandi* spetta sempre allo stesso.

Spetta cioè primieramente alla cattedrale, dove questa si trova. Per cattedrale qui s'intende naturalmente *il parroco* della chiesa cattedrale, siccome si tratta di una funzione parrocchiale, cioè riservata al parroco. Se la cattedrale non è parrocchia, per cattedrale in questo caso deve intendersi lo stesso Capitolo di essa, poichè il Codice non distingue tra cattedrale parrocchia e non parrocchia,

ma dice semplicemente spettare alla cattedrale, ove questa si trovi. Nè manca una ragione che spieghi e giustifichi tale disposizione, chè la cattedrale è la prima chiesa e, in un certo senso, la parrocchia di tutta la diocesi (1).

In mancanza della cattedrale, dove questa non si trova, tale diritto, di funerare i forestieri morti altrove, spetta al parroco designato e determinato per consuetudine o per leggi, statuti diocesani; dove poi simili consuetudini e statuti mancano, lo stesso diritto spetta senz'altro al parroco nel cui territorio si trova il cimitero nel quale deve tumularsi il forestiere.

Uno scrittore recente sostiene che per consuetudine in questo caso, nel canone 1230, § 7, si debba intendere « simplex usus, seu consuetudo facti », essendo evidente, egli dice, dal contesto, che soltanto tale consuetudine considera qui il legislatore. Noi però dimostrammo in un precedente articolo (Cfr. « Perfice » dello scorso giugno, pag. 345) che tale opinione è sbagliata, infondata, insostenibile; ch'è evidente precisamente il contrario. Per consuetudine pertanto, anche qui, nel canone 1230, § 7, come in tutti gli altri canoni in cui se ne dichiara salva, preservata, ferma qualcuna, si deve intendere una consuetudine formale, *iuris,* già vigente e quindi prescritta prima dell'entrata in vigore del Codice. Dove esiste tale consuetudine può conservarsi in vigore, può continuare ad aver forza e perciò prevalere al dispositivo del canone 1230, § 7, nel senso che il parroco da essa e per essa designato, determinato subentra al parroco nel cui territorio è sito il cimitero.

Per statuti poi diocesani di cui parla, insieme alla consuetudine, lo stesso canone, s'intende un qualsiasi diritto particolare *scritto,* cioè leggi, ordinazioni, regolamenti ecc. dati per la diocesi dall'autorità competente, ossia dal Vescovo, Sinodo, Concilio particolare, circa tale oggetto, circa il *ius funerandi* i forestieri morti altrove. L'espressione « nisi aliud ferat... diocesana statuta » usata nel canone di cui parliamo, come « salvo iure particulari », e « nisi aliud iure particulari statutum fuerit », o « salvis constitutionibus », che occorrono in altri canoni del Codice, oltre che al passato, cioè a leggi, statuti, costituzioni già dati e vigenti al momento dell'entrata in vigore del Codice, come abbiamo detto in altra occasione (cfr. « Perfice » dello scorso marzo, pag. 152), si riferiscono anche al futuro. Cioè per tali espressioni il nostro legislatore non solo dichiara salve, intatte, ancora in vigore, a senso ed effetto del canone 6, n. 1, le leggi particolari, costituzioni vigenti prima del Codice e ad

(1) Cfr. GENNARI, *Quist. can.*, ed. 2, pag. 216.

esso contrarie, ma insieme permette, autorizza la competente autorità inferiore a legiferare, a dar disposizioni circa la materia del canone in cui esse espressioni si trovano, sicchè la legge contenuta nei canoni aventi qualcuna di tali espressioni o formule, non obbliga, non urge se non in mancanza di disposizioni particolari date o da darsi quando che sia. In altre parole, la materia, il punto di disciplina di cui dispongono detti canoni, resta affidato al superiore partitolare competente, cioè al Vescovo, Sinodo, Capitolo generale ecc., da regolarsi secondo le esigenze e le circostanze delle singole diocesi, religioni ecc. In mancanza poi di tale diritto particolare scritto, se l'autorità particolare competente non crede di dare speciali ordinazioni, disposizioni in proposito, va senz'altro osservata la legge comune contenuta nel canone, finchè però la stessa autorità particolare non crede necessario od opportuno di dare essa stessa altre disposizioni speciali adatte alle circostanze del luogo e delle persone; le quali se contrarie, opposte a quella del canone, prevalgono, vanno senz'altro preferite, ed essa non obbliga più coloro per cui le particolari furono date, fintantochè queste restano in vigore.

Riguardo agli statuti o leggi diocesani, non tanto facilmente possono nascere delle questioni in proposito, cioè circa il funere dei forestieri morti altrove; non altrettanto però si può dire circa la consuetudine, chè spesso, assai spesso, si ricorre a questa benedetta consuetudine anche nella materia di cui trattiamo, chè assai frequentemente s'invoca anche e specialmente da coloro che appellandovisi mostrano chiaramente di non sapere che cosa essa sia. Ecco per esempio e per conferma di quanto diciamo, un caso propostoci per la soluzione.

Il paese di M. consta di due sole parrocchie, nel territorio dell'una, che chiameremo del Rosario, si trova la stazione ferroviaria, in quello dell'altra, che chiameremo della Croce, è sito il cimitero per tutto il paese e quindi comune ad ambe le sopradette parrocchie. Recentemente una distinta famiglia residente in M. si fece spedire il cadavere di un prossimo congiunto, morto altrove e che era oriundo di M., ma non aveva ivi nè domicilio nè quasi-domicilio e neanche vi aveva eletto la chiesa funerante o la sepoltura, per farlo tumulare nel proprio sepolcreto, ed invitò il parroco del Rosario a levarne il cadavere alla stazione, a fargli i funerali ed associarlo al cimitero, il che fu fatto con piena soddisfazione di tutti, non però del parroco della Croce. Questi infatti venuto a conoscenza della cosa, protestò energicamente dicendo spettare solo a lui, in forza del can. 1230, § 7, essendo il cimitero sito nel suo territorio, funerare i morti fatti mandare per la tumulazione nello stesso. A tale protesta il parroco del

Rosario rispose tale diritto spettare invece, proprio a lui in forza dello stesso § 7 del can. 1230, e precisamente in forza della consuetudine che il canone citato rispetta e salva, e che egli asseriva esistere in favore della sua parrocchia; e per comprovarla produsse una lista di forestieri morti altrove e funerati sempre da lui o dai predecessori. Il parroco della Croce negò tale consuetudine in favore dell'altra parrocchia adducendo all'uopo anch'egli, un elenco di morti fatti mandare in M. per la sepoltura e funerati nella sua parrocchia. Al che quello del Rosario rispose risultare da ciò chiaramente non che l'invocata da lui consuetudine in favore della propria parrocchia non esistesse, ma, e solamente, che la stessa consuetudine vigeva pure in favore di quella della Croce; in tutt'e due le parrocchie cioè, esisteva la consuetudine che il parroco funeri a richiesta dei congiunti, i forestieri morti altrove. La risposta però non garbò all'altro parroco, il quale insiste nell'attribuirsi il diritto di funerare tutti i suddetti forestieri. Cha ha ragione?

La risposta, ossia la soluzione, è facile, assai facile, per chi almeno la può vedere, chè sappiamo che parecchi, cui è stato sottoposto il caso, non son riusciti a scovarla; ne dà la chiave lo stesso parroco del Rosario, la cui ultima risposta dimostra evidentemente che la ragione non è dalla sua: è proprio il caso di applicargli perciò l'evangelico: *ex ore tuo te iudico!*

Infatti quando dice questi che l'invocata consuetudine, di funerare i forestieri morti altrove dietro invito dei loro congiunti, esiste in M. riguardo ad ambe le parrocchie ivi esistenti, dice solamente che la detta consuetudine *non vi esiste affatto, in favore di nessuna delle due anzidette parrocchie.* Dimostra colle proprie parole il parroco del Rosario, che in M. dopo vent'anni dalla promulgazione del Codice, il diritto di funerare i forestieri morti altrove, è ancora dipendente e sobordinato alla libera volontà o scelta dei congiunti degli stessi forestieri, o almeno degli incaricati del loro funerale, come era appunto prima del Codice per luoghi dove non c'è cattedrale o un'altra chiesa simile, principale (1). Imperocchè, che altro vuol dire che esiste la consuetudine che la famiglia del defunto inviti pel funere dei forestieri l'uno o l'altro, a libera scelta, dei due parroci, se non che non esiste alcuna consuetudine in proposito? Se si ha l'assoluta facoltà di invitare o l'uno o l'altro, vuol dire che non vi è consuetudine di invitare nè l'uno nè l'altro; vuol dire che tale diritto non spetta per consuetudine nè all'uno nè all'altro.

Ora il Codice, al canone 1230, § 7, dà, attribuisce questo diritto

(1) Cfr. « Monit. Eccles. », vol. XVI, pag. 337.

al parroco nel cui territorio è sito il cimitero, ammenocchè esso non spetti già ad altro parroco per consuetudine o per statuti diocesani. Perchè dunque tale diritto non spetti al parroco del cimitero, bisogna che spetti già legittimamente ad un altro, e ciò per consuetudine o per statuti diocesani; e siccome la cosiddetta consuetudine, cui si appella il parroco del Rosario, non attribuisce a nessun parroco determinato questo diritto, essa non è consuetudine, ma, al contrario, negazione della consuetudine.

Siccome pertanto, in M. la consuetudine invocata, di cui al canone 1230, § 7, non esiste, e di statuti diocesani che attribuiscano ad un determinato parroco il diritto in parola, non si fa alcuna menzione, ne segue che il dispositivo di tale canone, secondo cui spetta al parroco della Croce il diritto di funerare i forestieri che vi vengono mandati per seppellirsi senza avervi scelto legittimamente la chiesa funerante, vi ha pieno ed assoluto vigore, va senz'altro osservato, applicato, messo in pratica, e perciò quando il parroco del Rosario viene a ciò invitato deve rimandare chi lo invita all'altro parroco.

Abbiamo notato però più sopra, che ove simili statuti che dispongono altrimenti, che cioè attribuiscono ad altro parroco, diverso da quello nel cui territorio è sito il cimitero, non esistano, possono sempre, data la necessità o l'opportunità, stabilirsi, imporsi, promulgarsi. Quindi anche riguardo al paese di M. il suddetto dispositivo del canone 1230, § 7, ha forza e vigore fino a quando o il Vescovo, Sinodo, ecc. non abbia disposto e ordinato diversamente, o non sia introdotta una vera consuetudine in contrario a norma dei canoni 25 e seguenti.

Quando poi e dove tale consuetudine già esistesse, perchè introdotta e vigente prima del Codice, naturalmente il Vescovo la può revocare, sopprimere, abrogare tanto semplicemente imponendo l'osservanza del diritto comune, come anche sostituirla con altre disposizioni analoghe. La sentenza contraria, escogitata e data per certa da un'autorevole rivista, che cioè « Vescovi non solo possono, ma *devono* conservare » le consuetudini che il Codice conserva e preserva, tale opinione, dico, non ha alcun fondamento nel diritto vigente, è semplicemente arbitraria, come risulta da quanto ne scrivemmo testè altrove (Cfr. « Angelicum » di questo mese, pag. 488).

Anche gli statuti diocesani vigenti in materia prima del Codice, possono i Vescovi revocare, sopprimere, modificare, sostituire. Non sappiamo se lo scrittore della sullodata rivista, o altri, abbia mai sostenuto che i Vescovi non solo possono, ma debbono conservare in vigore gli statuti, le leggi particolari che il Codice salva, conserva, preserva; certo è però che quanto egli dice della consuetudine salvata

dal Codice, vale pure per tali statuti e leggi: ragion per cui nel suaccennato nostro articolo dell'« Angelicum » dimostrammo insieme all'infondatezza della sentenza escogitata e sostenuta dalla detta rivista circa l'irrevocabilità da parte dei Vescovi di tale consuetudine, anche l'arbitrarietà dell'altra, se si dà, riguardante l'irrevocabilità da parte dei medesimi di siffatte leggi particolari, statuti diocesani; sostenemmo essere i legislatori particolari, i Vescovi, ecc., competenti non solo a sopprimere le consuetudini salvate dal Codice, ma altresì a revocare, modificare le leggi, gli statuti, le costituzioni preservate dallo stesso.

Tale punto di disciplina adunque, cioè la designazione, la determinazione del parroco cui spetti il *ius funerandi* i forestieri defunti altrove, ossia i morti che si mandano a tumulare in luogo non proprio in cui non vi hanno scelto legittimamente ed esclusivamente la chiesa funerante, dipende interamente ed esclusivamente dai Vescovi; nel senso che il diritto comune, che attribuisce il detto *ius* al parroco nel cui territorio è sito il cimitero, urge, obliga, va osservato solo in mancanza di disposizioni analoghe date dal Vescovo o direttamente per mezzo di statuti, leggi, o indirettamente lasciando introdurre la consuetudine, non sopprimendo la già introdotta, non revocando le disposizioni già vigenti in proposito. Laonde ogni Vescovo, come ogni superiore munito di eguale o simile potestà, può stabilire, non già caso per caso, ma per statuto o regolamento fisso, per norme stabili, per legge, a chi spetti assolutamente o solo in date circostanze, funerare i detti forestieri; come può revocare, sopprimre qualsiasi consuetudine, o statuti, norme, leggi, regolamenti già vigenti in materia, purchè non provenienti da autorità a lui superiore, non però per capriccio, per sfoggio di potestà, per mania di cambiare, per opposizione sistematica a quanto sa d'antico, ma unicamente per vera e riconosciuta necessità od utilità, memorare anche che la Santa Sede, sotto la cui dipendenza e autorità i Vescovi, come chiunque altro, governano, può esigere conto anche di tali cambiamenti, revoche, ordinazioni, disposizioni, ecc.

Va osservato da ultimo, che tanto se spetta al parroco designato nel canone 1230, § 7, nel cui territorio è sito il cimitero, come ad un altro determinato, stabilito dalla consuetudine o da statuti diocesani, il diritto di funerare i morti fatti spedire in luogo non proprio per esservi tumulati, comporta anche, come dice espressamente il canone citato, il « ius levandi cadaver » alla porta della città, al confine del paese, alla stazione ferroviaria o marittima, purchè però non sia associato dal parroco proprio o del luogo dove è morto, o da altro sacerdote rappresentante il medesimo, secondo le norme generali

date dal Codice in materia. Poichè allora, chi lo accompagna ha diritto di associarlo fino alla chiesa funerante, se si dovesse fare il funerale, altrimenti fino al cimitero, fino alla sepoltura; sicchè in quest'ultimo caso, nè al parroco del territorio in cui è sito il cimitero, nè al alcun altro del paese in cui si trasporta il morto, spetta alcun diritto d'ingerenza. Le parole adunque del canone 1230, § 7: « ius levandi cadaver », vanno intese, giusta i canoni generali circa i funeri, limitatamente al caso in cui un altro non accompagni il morto *ad normam iuris*.

Roma, luglio 1937.

P. Agostino M. Darmanin, O. P.
Professore di Testo Canonico all'Angelico.

NOTE E DISCUSSIONI

Il più grave e il più importante tra i gravi ed importanti argomenti.

Questo titolo non è una affermazione gratuita di chi scrive queste brevi righe, ma è dello stesso S. Padre Pio XI. L'autorevolissima dichiarazione del S. Padre suggerisce una proposta che presento ai lettori di questa Rivista. Prima di esporla credo bene di premettere alcune importanti espressioni del medesimo Sommo Pontefice ricavate dalle tre ultime Encicliche del 14 marzo, 19 marzo, 28 marzo 1937. Esse formano un magnifico trittico di sapiente, ferma e chiara dottrina che non ammette discussioni. Questa sola, bene compresa ed attuata, può salvare il mondo dal gravissimo baratro al quale il mondo e le nazioni si avviano fatalmente per lo scatenarsi delle più furenti passioni. Nell'additare i mezzi per impedire un così grave disastro il S. Padre mette innanzi prima di tutto l'opera del Sacerdozio cattolico « partecipata continuazione del Sacerdozio di Cristo ». Il Sacerdozio infatti è la vita della Chiesa ed il mezzo ordinario nell'attuale economia della grazia per la salvezza delle anime. Senza Sacerdozio non vi sono Sacramenti che sono i canali per i quali giungono alle anime le acque salutari della Redenzione, senza Sacerdozio non vi è la parola di Dio che illumina ogni uomo che viene in questo mondo.

Ora ecco come si esprime il S. Padre nella Enciclica intorno al « comunismo ateo ».

« Per l'opera mondiale di salute che siamo venuti tracciando e per l'applicazione dei rimedi che abbiamo brevemente indicati, mi-

nistri e operai evangelici designati dal Divino Re G. C. sono in prima linea i sacerdoti. Ad essi per vocazione speciale sotto la guida dei sacri Pastori ed in unione di filiale obbedienza al Vicario di Cristo in terra, è affidato il compito di tenere accesa nel mondo la fiaccola della fede e di infondere nei fedeli quella soprannaturale fiducia con la quale la Chiesa nel nome di Cristo ha combattuto e vinte tante battaglie... L'esempio più efficace di apostolato tra le folle dei poveri e degli umili è l'esempio dei Sacerdoti, l'esempio di tutte le virtù sacerdotali quali le abbiamo descritte nella Nostra Enciclica " Ad Catholici Sacerdotii " ».

Nell'Enciclica sulla situazione della Chiesa Cattolica in Germania soggiunge il S. Padre: « Una parola di particolare riconoscimento, di incoraggiamento, di esortazione rivolgiamo ai Sacerdoti della Germania ai quali, in sottomissione ai loro Vescovi, spetta il compito in tempi difficili e circostanze dure di mostrare al gregge di Cristo i retti sentieri con la dottrina e con l'esempio, con la dedizione quotidiana, con la pazienza apostolica. Non vi stancate, figli diletti e partecipi dei divini misteri di seguire l'Eterno Sommo Sacerdote G. C. nel suo amore e nel suo ufficio di buon samaritano. Camminate ognora in condotta immacolata davanti a Dio... siate guida ai fedeli, appoggio ai titubanti, maestri ai dubbiosi, consolatori agli afflitti... Il primo e il più ovvio dono di amore del Sacerdote al mondo è servire la verità, tutta intera la verità, smascherare e confutare l'errore qualunque sia la sua forma o il suo travestimento »...

Finalmente nella Enciclica ai Vescovi del Messico ecco come si esprime il S. Padre: « Il Nostro pensiero pertanto corre in primo luogo a quelli che devono essere la luce che illumina, il sale che conserva, il buon fermento che penetra tutta la massa dei fedeli, cioè ai vostri Sacerdoti... E con paterna insistenza ricordiamo ancora in quest'occasione il *Nostro preciso volere che sia illustrata e spiegata convenientemente non solo ai chierici, ma a tutti i Sacerdoti la Nostra Enciclica " Ad Catholici Sacerdotii " la quale espone il Nostro pensiero su questo — che è il più grave e il più importante fra i gravi ed importanti argomenti da Noi trattati —* ».

La proposta.

Ogni commento a spiegare una così precisa e chiara volontà è completamente inutile, conviene piuttosto mettersi all'opera per pienamente assecondarla. Ed ecco la proposta che mi permetto di presentare ai Confratelli specialmente a quelli che sono i più fedeli e più validi collaboratori delle Riviste destinate al Clero. Queste Riviste che pure contengono argomenti di vita pastorale ed ascetica e quindi sono una guida importante ai Sacerdoti che le leggono hanno

« illustrato e spiegato convenientemente... il più grave ed il più importante fra i gravi ed importanti argomenti » trattati dal S. Padre? Forse la tirannia dello spazio, come si suol dire, ha impedito di riportarlo anche una sola volta integralmente.

A me sembra che per ovviare a questa difficoltà che è purtroppo reale, per assecondare la precisa volontà del S. Padre si possa, anzi si debba, con lo stesso ordine con il quale è redatto l'importantissimo documento, commentarlo in parecchie puntate. È vero che di esso è stato accennato più volte: « Il Monitore Ecclesiastico », aprile 1936, marzo 1936; « L'Osservatore Romano », 7 maggio, 5 luglio, 1° ottobre, 20 dicembre 1936; « Vita Pastorale », 15 novembre 1936; « L'Avvenire d'Italia » (ediz. romana), 20 dicembre 1936. Lo ricorda pure nei suoi pratici « Memento di vita sacerdotale » in « Prete Apostolo » (gennaio, febbraio, marzo 1937) il chiarissimo mons. R. Pastè e tanti altri forse lo ricorderanno in altre riviste, ma un commento profondo, ordinato, completo mi pare che manchi. La materia che presenta l'Enciclica, che in modo tutto particolare interessa il Clero, è quanto mai vasta. Dalle nozioni teologiche sul Sacerdozio alle opere e virtù sacerdotali, dalla missione e dai doveri che incombono ad ogni Sacerdote, dalla ascetica sacerdotale alla vita pastorale, dalla formazione dei chierici nei seminari alle vocazioni coltivate specialmente per mezzo della famiglia cristiana e dell'Azione caottolica è un complesso così vario e vasto di insegnamenti che richiede uno studio metodico e approfondito.

Anche « Il Monitore Ecclesiastico » nel numero di aprile 1936, pag. 113, esprimeva questo pensiero di uno studio sistematico intorno all'Enciclica « affinchè non rimanga, come purtroppo avviene, così presto lettera morta ».

Ritengo che i Sacerdoti lettori delle Riviste, anzi gli stessi Eccellentissimi Vescovi sarebbero assai grati per i vantaggi che ne deriverebbero per uno studio così importante e pratico fatto da chi ha maggiore autorità e competenza di chi ha presentato questa proposta (1).

P. Gregorio da Villa di Villa
Minore Cappuccino.

---

(1) Aderiamo con tutto il cuore ai nobili sentimenti ed ai generosi propositi dell'egregio Padre; egli comprenderà che siffatto piano di lavoro non potrà esaurirsi in uno dei nostri fascicoli, ma esige tempo, coraggio, cooperazione, fede, ampiezza ed elevatezza di trattazione. Ebbene, a un lavoro siffatto noi abbiamo dedicato noi stessi e non da oggi; e poichè le pagine di questa rivista non ci parevano sufficienti, abbiamo dato vita ad un'altra rivista, la quale da tre anni sta svolgendo proprio il programma integrale cui accenna il nostro collaboratore. Egli potrà vedere su

RECENSIONI

LAVEILLE (P. E., S. J.), *Un seminatore di gioia: Il Servo di Dio P. Adolfo Petit della Compagnia di Gesù* (1822-1914). Traduzione. In-8°, 1937, pag. XII-440. Torino, Casa Editrice Marietti. — L. 15.

Opportuna viene la biografia del P. Adolfo Petit, S. J., di cui sono in corso i processi per la beatificazione. Egli (morì nel 1914 in età di 92 anni) sembrò suscitato a convincere le anime della felicità di servire e di amare Dio. Il suo campo di lavoro fu ampissimo. Mons. Schyrgens potè scrivere nella « Revue catholique des idées et des faits » del 16 ottobre 1931: « È certo che il P. Petit occupa un gran posto nella storia religiosa del nostro paese, durante storia religiosa del nostro paese, durante gli ultimi cinquant'anni che precedettero la guerra. Insieme al Card. Mercier, dal quale non lo separo, ma per altre vie, egli ha potentemente contribuito con un profondo lavoro ad innalzare il livello della spiritualità belga, a santificare il clero e le Congregazioni religiose.

Il segreto dell'efficienza dell'azione del P. Petit sulle anime ci viene mirabilmente rivelato nell'indirizzo rivolto al Padre dal Conte di Bergey in occasione del suo giubileo sacerdotale: « Non si parla mai di voi, Reverendo Padre, senza dire: *il buon P. Petit*. Nonostante la quantità e il peso delle vostre occupazioni, non vi si è mai visto cedere ad un moto di impazienza; mai dalle vostre labbra è uscita una parola amara, un mormorio di dispiacere o di stanchezza; il vostro limpido sguardo, il vostro sorriso benevolo o indulgente, la vostra voce persuasiva, ripetevano a coloro che, opportunamente o meno, si rivolgevano a voi, l'invito di Colui che voi amate di chiamare *il buon Gesù*: Venite a me, voi tutti che siete nel dolore, ed io vi darò il mio tempo, le mie forze, il mio cuore per consolarvi ed incoraggiarvi.

« Senza dubbio, caro Padre, i vostri sermoni sono attraenti, le vostre istruzioni sono solide, saggi i vostri consigli, e in varie occasioni abbiamo potuto esperimentare le vostre ricche qualità; ma il segreto della vostra profonda azione su di noi è quella inalterabile bontà, quella serenità continua che noi amiamo esprimervi chiamandovi, non il dotto Padre, nè l'eloquente Padre, neppure il Reverendo Padre, ma spontaneamente e sempre il *buon P. Petit* ».

PLUS (P. RODOLFO, S. J.), *Ai Cattolici militanti: Irradiare il Cristo*. Unica versione italiana autorizzata per il P. Celestino Testore, S. J. In-8°, 1937, pag. 148. Torino, Casa Editrice Marietti. — L. 5.

Che ai nostri giorni l'apostolato cattolico e l'attività religiosa esteriore ab-

---

« Rassegna di Morale e Diritto » alcuni studii che hanno avuta larga risonanza anche all'estero: *Le basi della morale e del diritto*; *La Ragione*; *La Storia*; *I due capisaldi della Storia*; *Al Centro della Storia*; *I presupposti storici della Morale*; *Il razionale e l'irrazionale nella morale cristiana*; *Eugenica e razzismo*; *Aspetti e problemi del lavoro*, e recentemente *Penetrazione bolscevica nell'Europa occidentale*, che prevenne di tre mesi l'enciclica pontificia e di essa rimane ancora il commento più organico e forse più penetrante. Come il Padre vede, la Rivista c'è ed è unica nel suo genere; non rimane che leggerla, meditarla, diffonderla, collaborare; questo, sì, è un preciso dovere per tutti. (*N. d. R.*).

bia preso uno slancio mirabile, non si può negare. L'appello di Cristo di salvare le anime dei fratelli, di farsi tutto a tutti, trova la sua eco in un numero sempre più grande di cuori. Ma questo appunto potrebbe condurre a un difetto capitale: mettere l'azione al di sopra della preparazione; la parola al di sopra del silenzio operante; l'attività esteriore al di sopra di quella inferiore e con danno incalcolabile dell'apostolato.

P. Plus, maestro rapido, conciso, penetrante, direi assillante, della vita interiore e dell'attività soprannaturale vuole insegnarci in questa nuova opera a sfuggire questo danno.

L. Muller, C. S. Sp.: *Summa Theologiae Moralis ad modum Codicis Juris Canonici exarata.* Volumen in-8° (19 × 12 cent.) 414 paginarum. Linteo religatum. — L. 22. Editio nova.

L. Muller, C. S. Sp.: *Somme de Théologie Morale. Sous forme de Code.* Nouvelle édition, revue et augmentée. Un volume in-8° (19 × 22 cent.) de 512 pages. Reliure toile couleur. — L. 27,50. Vient de paraître. Desclée & C., Editori Pontifici, Roma.

Questo compendio di morale vanta la novità, e il merito, di esser compilato sul modello del Codice di Diritto Canonico, cioè con numerazione progressiva dei paragrafi in mezzo alla pagina; inoltre esso imita dal codice anche lo stile conciso, quasi lapidario, cosa che giova se altra mai sia ad apprendere sia a meglio ritenere il contenuto.

Esso pertanto che non ostante le sue più che 400 pagine è spesso, grazie alla sua ottima carta. poco più di un centimetro, gioverà assai non solo agli studenti di teologia ma a quanti anche fuori degli studi hanno bisogno di un vademecum facile e comodo.

La trattazione è divisa in tre parti: 1. Teologia morale generale (Leggi, coscienza, atti umani); II. Precetti (Virtù teologali, comandamenti di Dio, precetti della Chiesa, precetti particolari); III. Sacramenti (sia in genere che in specie). Un indice per materie facilita le ricerche.

Calcagno (P. Francesco Saverio, S. J., Antico rettore della Pont. Università Gregoriana), *Ascetica Ignaziana*: Parte prima: «*Documenta*» ossia *Principii di Teologia Ascetica contenuti negli Esercizi Spirituali di S. Ignazio di Loyola.* In-8°, pag. VIII-478. — L. 12. Parte seconda: «*Exercitia*» ossia *Meditazioni secondo i Principii Ascetici di S. Ignazio di Loyola.* Vol. I: *Prima e seconda settimana degli Esercizi,* in-8°, 1936, pag. VIII-648. Vol. II: *Terza e quarta settimana degli Esercizi,* in-8°, 1936, pag. 392. Prezzo dei 2 vol. degli «*Exercitia*» L. 25. Prezzo dell'opera completa, 3 volumi, L. 35. Torino, Casa Editrice Marietti.

Quest'opera è divisa in due parti. Nella prima sono esposti i *principii di Teologia Ascetica* che sono sparsi qua e là in vari luoghi del libro di S. Ignazio. Questa parte è condotta in modo del tutto scientifico; ed ha l'aspetto di un vero trattato teologico. Merita speciale menzione la spiegazione delle *Annotazioni,* delle *Addizioni,* dei vari *metodi di orazione,* delle regole per *la discrezione degli spiriti, per l'elezione dello stato, per sentire con la Chiesa cattolica.* L'Autore fa una classificazione scientifica di tutti questi documenti, ne spiega il senso e ne mostra l'importanza, seguendo le orme dei migliori maestri in Teologia e degli Ascetici più accreditati, quali sono *San Tommaso,* il *Suarez,* il *Lessio, Alvarez de Paz, Scaramelli, Da Ponte,* il *Card. Bona* e molti altri.

Nella seconda parte sono sviluppate le *meditazioni degli Esercizi,* secondo i principii ascetici di S. Ignazio. Sono in tutto

115, divise in due volumi. Tutto il lavoro è fatto con molta diligenza; ma si vede chiaro che l'Autore ha messo una cura tutta speciale nell'esposizione delle Meditazioni *classiche* di S. Ignazio, che sono l'elemento essenziale e caratteristico, che distingue nettamente gli esercizi Ignaziani da qualunque altra specie di esercizi. Tali sono il *Fondamento, il Regno di Cristo, i due Stendardi, le tre Classi, i tre Modi di Umiltà* e la celebre *contemplazione dell'Amor di Dio.*

Così i punti fondamentali dell'*Ascetica Ignaziana* sono dichiarati ampiamente in tutte le loro parti; e non può rimanere alcun dubbio sull'orientazione che deve avere la vita di chi aspira davvero all'acquisto della perfezione cristiana.

La materia dell'opera, come si vede, è interessante. Nulla poi diremo della *sodezza, precisione* della dottrina che appare in questi libri. Ciò era da aspettarsi da chi passò molti anni nell'insegnamento della Filosofia e Teologia scolastica, e tenne anche la cattedra di Teologia Ascetica e Mistica, quando fu Rettore della Pontificia Università Gregoriana. Con la sicurezza della dottrina è congiunto l'*ordine*, la *chiarezza* ed anche una ben intesa *modernità*, sicchè molte cose vecchie sono dette in maniera che risponde meglio alla mentalità dei nostri tempi.

G. Bonavenia, S. J., *Guide de Rome.* Avec un nouveau plan de la Ville. Neuvième édition revue et augmentée par O. Montenovesi. Desclée et C., Éditeurs, Rome. — L. 10.

La Casa Desclée pubblica la nona edizione di questa Guida, aggiornata e accresciuta di due capitoli, uno relativo alle feste e alle manifestazioni religiose più solenni e più caratteristiche in Roma, e uno su Frascati, Grottaferrata e Castel Gandolfo, quest'ultimo con la magnifica residenza estiva del Sommo Pontefice. La Guida ha una fisionomia propria perchè parla principalmente della Roma cristiana e cattolica, con le sue basiliche, i suoi santuari, i suoi Martiri e i suoi Santi, con le rovine dell'antico mondo pagano che mettono in maggiore risalto la grandezza del Cristianesimo. È utile quindi a quanti vengono a Roma in pellegrinaggio dello spirito, ma anche a quanti vogliono avere di essa una idea esatta e conservarne il ricordo, nella rinnovata bellezza che l'adorna.

D. E. Magri, *Spiegazioni del Vangelo,* trasmesse dalla «Radio Firenze», vol. IV. Libreria Editr. Fiorentina, pag. 284. — L. 6.

Abbiamo già rilevati i pregi dei volumi precedenti; ma qui ci sembra che essi abbiano anche maggior risalto, dove si ricostruisce e si illustra, con rara efficacia, l'ultima fase della vita apostolica di Gesù poi la vita dolorosa e la gloriosa. Lettura attraente e salutare, specialmente in questi giorni.

Direttore responsabile: Mons. Silvio Romani

Imprimatur: † Aloysius Traglia, Archiep. Caesarien., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi 16